

## TRIBUNALE DI CATANIA

## UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE

## **VERBALE DI UDIENZA**

Proc. n.RGE 243 1998

Oggi, 07/11/2019 alle ore 9.00 e ss. innanzi al giudice dott.sa Floriana Gallucci è comparso per Itacapital srl ed in sostituzione degli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, l'Avv. Ester Anna Gilli la quale insiste per la prosecuzione delle operazioni di vendita. L'Avv. Gilli è altresì presente in sostituzione dell'Avv. Aldo Bongiardo per Fino 2 Securitisation s.r.l.

E' presente il professionista delegato Avv. Ignazio Puglisi, il quale si riporta alla relazione depositata in atti della quale produce copia di cortesia.

Il giudice dell'esecuzione,

rilevato che, i plurimi tentativi di vendita sinora esperiti hanno avuto esito negativo e, dopo i ribassi operati, il prezzo scenderà al di sotto della metà del valore di stima; ritenuto che, il giudice può sempre revocare l'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile pignorato, in precedenza concessa al debitore, quando lo impongano ragioni di opportunità affidate ad una valutazione discrezionale del g.e.;

ritenuto che, nel caso di specie, appare indispensabile procedere alla liberazione dell'immobile occupato dal debitore onde rimuovere un plausibile ostacolo alla proficua collocazione del bene sul mercato, impedendone, così, la svalutazione nello stesso interesse del debitore esecutato;

ritenuto, altresì, non opportuno disporre la vendita con modalità telematiche essendo stati già esperiti con esito negativo tre tentativi di vendita, atteso che, la novità del complessivo sistema di disposizioni normative e regolamentari disciplinanti le vendite telematiche determina un inevitabile rallentamento delle





operazioni di vendita, non compensato, attese le caratteristiche del bene pignorato, da un plausibile aumento delle offerte di acquisto;

letto l'art. 560, 3° comma, e 591, 2° comma, c.p.c. e 591 c.p.c. P.Q.M.

REVOCA l'autorizzazione ad abitare l'immobile pignorato già concessa al debitore esecutato e, per l'effetto, ORDINA l'immediata liberazione dell'immobile come da separato provvedimento;

DISPONE procedersi a tre tentativi di vendita, previo ribasso di ¼ del prezzo base per il primo tentativo e con ribasso di 1/5 per i successivi due;

DISPONE che il creditore procedente ovvero altro intervenuto munito di titolo esecutivo versi al delegato l'importo pari ad € 1.500,00 a titolo di fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e delle spese della pubblicità sui siti internet, come disposto in ordinanza;

ASSEGNA al delegato ulteriore termine di mesi ventiquattro per l'espletamento delle operazioni di vendita.



Il giudice dell'esecuzione Floriana Gallucci





